INFORMAZIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune sul divinilbenzolo della posizione ex 29.01 D VI

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che la produzione di divinilbenzolo della posizione ex 29.01 D VI è attualmente insufficiente nella Comunità, specie in relazione alle particolari necessità dell'industria trasformatrice;

Considerando che è interesse della Comunità sospendere completamente l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune sul prodotto in questione, sino al 30 settembre 1962,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 30 settembre 1962, il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea sul divinilbenzolo della posizione ex 29.01 D VI è sospeso totalmente.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1962

Per il Consiglio
Il Presidente
E. COLOMBO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune sulla bauxite attivata della posizione ex 38.03 B

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che la produzione di bauxite attiva della voce ex 38.03 B è attualmente insufficiente nella Comunità, specie in relazione alle particolari necessità dell'industria trasformatrice;

Considerando che è interesse della Comunità sospendere completamente l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune sul prodotto in questione;

Considerando che è attualmente impossibile valutare con esattezza l'evoluzione a breve scadenza della situazione economica del settore interessato e che è quindi opportuno che la sospensione stessa sia a titolo temporaneo;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1963, il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea sulla bauxite attivata della posizione ex 38.03 B è sospeso totalmente.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1962

Per il Consiglio
Il Presidente
E. COLOMBO